

# Impianto di biogas sul terreno in affitto con Iva rimborsabile

## Cgt Lombardia

Secondo i giudici tributari la norma non si occupa della titolarità dell'immobile

Ciò che rileva è l'investimento e non la proprietà dell'area

### Massimo Romeo

L'Iva sull'acquisto di un impianto di biogas è rimborsabile anche se il terreno su cui insiste è in affitto. Così si è pronunciata la Cgt di primo grado della Lombardia con la sentenza 2906 del 1° luglio 2024 (presidente Di

Rosa, estensore Schiavini).

Una società agricola realizza un impianto di biogas su un terreno in locazione e chiede a rimborso il credito Iva. L'Agenzia dapprima esegue il rimborso ma il trimestre successivo, a fronte della medesima richiesta, nega e poi richiede la restituzione del precedente rimborso. La cartella di pagamento viene quindi impugnata. L'ufficio difende il proprio operato (risoluzione 179/E del 2005): ai fini della ammortizzabilità dei beni strumentali su proprietà di terzi, i primi devono potersi separare dalle proprietà di terzi. Pertanto, considerato che il terreno su cui insisteva l'impianto era condotto in affitto dalla ricorrente e non di sua proprietà, l'Iva versata per la realizzazione non poteva considerarsi detraibile e quindi non rimborsabile.

I giudici tributari investiti del ri-

corso hanno richiamato l'articolo 30, comma 1, lettera c) del Dpr 633/72 e hanno, quindi, sottolineato come la disciplina non si occupa della proprietà del bene immobile sul quale insiste l'investimento che ha dato origine al credito. Peraltro, anche a voler tenere in considerazione quanto chiarito dalla risoluzione dell'Agenzia, nel caso specifico si tratta di un impianto tecnologico, tecnicamente smantellabile, a meno degli elementi di fondazione delle vasche, per essere poi rimontato altrove, essendo costituito in prevalenza da elementi



**Per la Cassazione le opere realizzate dal comodatario danno diritto al rimborso se sono strumentali**

in calcestruzzo precompresso, di acciaio piastrato e imbullonato, da tubazioni ed altri elementi, per loro natura smontabili.

L'approdo dei giudici di merito trova conforto in una sentenza della Cassazione (sezione V, n. 27813/2022) in cui è stato affermato che «in tema di Iva, l'esecuzione, da parte del comodatario, di opere di ristrutturazione e manutenzione sull'immobile detenuto in comodato, indipendentemente dalla loro autonoma funzionalità o asportabilità al termine del periodo contrattualmente stabilito, dà diritto alla detrazione dell'imposta o, in mancanza, all'alternativo diritto al rimborso, allorché sussista un nesso di strumentalità con l'attività di impresa o professionale, anche se potenziale o in prospettiva, da questi svolta».